

Art. 1 Ambito di applicazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 art. 1, art. 2 e art. 3)

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI - Capo I Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
- 2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
- a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
- b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.
- 3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.
- 4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 1. (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019 Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 6 Phoca PDF



I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Art. 2.(Liquidazione coatta amministrativa e fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

Art. 3.(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

comma abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Documenti collegati:

Apertura dichiarazione di fallimento - Cass. n. 11218/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Fallimento - Obbligo di consegnare le scritture contabili al curatore - Funzione - Prova del possesso dei requisiti dimensionali - Rilevanza dell'omesso deposito delle scritture contabili

Societa' con soci a responsabilita' illimitata - Cass. n. 6029/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a

www.foroeuropeo.it Pagina 2 / 6



responsabilita' illimitata - societa' di fatto - fallimento dei soci - Fallimento per estensione - Socio occulto - Termine annuale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In caso di estensione

<u>Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento - Cass. n. 1049/2021</u>

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Dichiarazione di fallimento - Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento - Onere della prova - Attività di commercializzazione dei prodotti agricoli - Limiti. L'esenzione

Dichiarazione di fallimento - Società in liquidazione - Cass. n. 980/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Dichiarazione di fallimento - Società in liquidazione - Ricavi lordi ex art. 1, comma 2, I.fall. - Ricavato dalla cessione di beni aziendali - Esclusione. Ai fini della

Apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Cass. n. 979/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Società di persone - Prelievi indebiti da parte dei soci - Obbligo di restituzione - Attivo patrimoniale ex art. 1, c. 2, l. fall. - Configurabilità. In tema di dichiarazione di

Apertura dichiarazione di fallimento – Cass. n. 28192/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, I.fall. - Debiti tributari - Computo - Avviso di accertamento - Sufficienza. Ai fini del computo dell'esposizione debitoria

Fallimento - Ente di formazione professionale - Cass. n. 22955/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - Fallimento - Ente di formazione professionale - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Natura - Fattispecie. L'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7311 del 16/03/2020 (Rv. 657557 - 01)

Prosecuzione dell'attività d'impresa - Affitto di azienda - Rilevanza "ex se" - Esclusione - Accertamento di fatto - Necessità. Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo I

www.foroeuropeo.it Pagina 3 / 6



Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28984 del 08/11/2019 (Rv. 655952 - 01)

Società semplice - Attività agricola - Liquidazione - Compimento di nuove operazioni - Attività commerciale - Fallibilità - Fattispecie. Impresa - imprenditore – agricolo - In genere. L'esenzione dal fallimento dell'impresa societaria agricola viene meno quando quest'ultima, pure trovandosi in

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società' e consorzi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25478 del 10/10/2019 (Rv. 655625 - 01)

Società cooperativa - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Necessità - Fine mutualistico - Compatibilità - Conseguenze - Fallibilità - Fattispecie. Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 (Rv. 655457 - 01)</u>

Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, I.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Valore probatorio privilegiato - Mezzi di prova alternativi - Ammissibilità - Fondamento. In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6991 del 11/03/2019 (Rv. 653109 - 01)</u>

Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fattispecie. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5346 del 22/02/2019 (Rv. 653095 - 01)

Società "in house" - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Controllo analogo - Irrilevanza - Ragioni. La società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica, è assoggettabile al fallimento in quanto soggetto di diritto privato agli effetti dell'art. 1 l.fall., essendo la

001 Ambito di applicazione Dlgs 14/2019 - (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 art. 1, art. 2 e art. 3)

www.foroeuropeo.it Pagina 4 / 6



Art. 1 Ambito di applicazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 art. 1, art. 2 e art. 3) Articolo vigente|red - - - - - - - - - - - - Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019 (Rv. 652407 - 01)

Insolvenza - Presupposti - Natura civile o commerciale del debito - Limitazione della garanzia patrimoniale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30541 del 26/11/2018 (Rv. 651880 - 01)</u>

Dichiarazione di fallimento - Prova dei requisiti di non fallibilità - Ammissibilità di strumenti probatori alternativi al bilancio. In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18723 del 13/07/2018 (Rv. 649579 - 01)

Qualificazione dell'impresa come artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c. - Modifica intervenuta con l'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 - Condizioni per il riconoscimento - Sufficienza dell'iscrizione all'albo - Esclusione - Fondamento. In tema di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 17279 del 02/07/2018 (Rv. 649517 - 01)

Società a partecipazione pubblica - Esercizio di attività commerciale - Soggezione al fallimento - Sussistenza - Fondamento. Tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate,

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15285 del 12/06/2018 (Rv. 649127 - 01)</u>

Esercizio in forma organizzata di attività di intermediazione o consulenza finanziaria - Attività di impresa commerciale - Sussistenza - Fattispecie. Ai fini della dichiarazione di fallimento,

www.foroeuropeo.it Pagina 5 / 6



l'esercizio in forma organizzata di un'attività di intermediazione o di consulenza finanziaria determina

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12963 del 24/05/2018 (Rv. 648567 - 01)</u>

Esonero dalla fallibilità - Requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, I.fall. - Ultimi tre esercizi - Durata annuale dell'esercizio - Necessità. In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, i "tre esercizi" antecedenti la data di deposito dell'

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018 (Rv. 647341 - 01)</u>

Requisito dell'indebitamento ex art. 1, comma 2, lett. c) I. fall. - Tempo con riferimento al quale deve essere valutata l'esistenza - Momento della dichiarazione di fallimento- Fondamento. Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) I. fall., costituito da un indebitamento

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo- www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

www.foroeuropeo.it Pagina 6 / 6